

ENTE PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO



Qui proteggiamo natura e cultura



PIANO TRIENNALE PREVENZIONE della CORRUZIONE e per la TRASPARENZA

2022 – 2024

PREMESSA

La Legge 6 novembre 2012, n.190 ha introdotto per le Amministrazioni Pubbliche l'obbligo di redigere il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) sulla base delle direttive, metodi e contenuti indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Corollario alla Legge n. 190/2012 sono anche i seguenti e successivi atti normativi:

- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D. Lgs n. 97/2016;
- D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Il *Piano della prevenzione della corruzione* è lo strumento attraverso il quale ciascuna Pubblica Amministrazione sistematizza un processo finalizzato a formulare e codificare una strategia di prevenzione della corruzione. Esso, dunque, serve a prevenire ed evitare i fatti corruttivi *prima* che essi vengano a consumazione, o quantomeno, non appena gli stessi stiano per essere commessi, in modo da poterne tempestivamente evitare la prosecuzione e i danni.

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.

Il concetto di *corruzione* nell'ambito dell'attività di prevenzione è inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Come ha affermato il Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n.1/2013 del 25.1.2013, “*le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, com'è noto è disciplinata negli articoli 318, 319 e 319 ter del codice penale, e sono tali da ricomprendere, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.*”

Nell'ambito del PNA 2019, l'ANAC fornisce una definizione aggiornata di “corruzione” e di “prevenzione della corruzione”. Il PNA 2019, dunque, distingue fra la definizione di corruzione, ovvero i “comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli”, più propri del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, da quella di “prevenzione della corruzione”, ovvero “una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012.”. Pertanto, non si intende modificato il contenuto della nozione di corruzione, intesa in senso penalistico, ma la “*prevenzione della corruzione*” introduce in modo

organico e mette a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

L'Ente Parco Regionale Sirente Velino si impegna nella prevenzione della corruzione e nel contrasto di ogni forma di illegalità consapevole che definire, attivare, sviluppare e migliorare le buone prassi costituisce il modo più efficace per rafforzare l'azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Con l'approvazione del PTPCT per il triennio 2022-2024 si mira a confermare la valorizzazione del concetto del piano, e ancor più, soprattutto, ad elaborare un nucleo di misure concrete in grado di presidiare le minacce potenziali, che emergono dall'analisi del contesto esterno ed interno, in una logica maggiormente improntata alla trasparenza dei dati e delle informazioni, al monitoraggio delle misure, alla rendicontazione e valutazione dei risultati.

Il Piano per il triennio 2022-2024 è aggiornato secondo le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo contenute nell' Allegato 1 del PNA 2019, il quale rappresenta oggi l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del piano triennale prevenzione-corruzione e trasparenza (PTPCT), sostituendo le indicazioni metodologiche fornite nel PNA 2013 e nell'aggiornamento del 2015; si caratterizza per il nuovo modello di valutazione del rischio all'interno dell'Ente, che deve essere definito sulla base di un approccio di tipo “*qualitativo*”.
Preme soffermarsi sulla mappatura dei processi, sulla valutazione del rischio, sull'identificazione del rischio, sull'analisi del rischio, sulla stima del livello del rischio, sulla misurazione del rischio secondo la novità dell'approccio qualitativo e ponderazione del rischio, sul trattamento del rischio.

La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività dell'ente. La mappatura ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

L'ANAC, con la determinazione n. 12 del 2015, ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto dell'effettivo svolgimento della mappatura dei processi. Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i *processi di governo* sono scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere *l'indirizzo politico* dell'amministrazione in carica. Al contrario, assumono particolare rilievo i *processi* ed i *sotto-processi operativi* che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all'esterno e, talvolta, a contenuto economico patrimoniale.

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

L'identificazione del rischio consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “*rischi di corruzione*” intesa nella più ampia accezione della Legge n. 190/2012.

Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.

Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- applicando i criteri descritti nell'Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

L'analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi:

1. comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti "*fattori abilitanti*" della corruzione;
2. stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

Fattori abilitanti

L'analisi è volta a comprendere i "fattori abilitanti" la corruzione, i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L'Autorità propone i seguenti esempi:

- assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

La stima del livello di rischio è la fase in cui si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi.

Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.

Secondo l'ANAC, l'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di "*prudenza*" poiché è assolutamente necessario "*evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione*".

L'analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti:

1. scegliere l'approccio valutativo;
2. individuare i criteri di valutazione;
3. rilevare i dati e le informazioni;
4. formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio può essere di tipo qualitativo o quantitativo, oppure un mix tra i due.

Approccio qualitativo: l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri.

Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.

Approccio quantitativo: nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.

Secondo l'ANAC, “considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza”.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione l'ANAC ritiene che “i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in **indicatori di rischio** (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti”.

Per stimare il rischio è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.

In forza del principio di gradualità, tenendo conto della dimensione organizzativa, delle conoscenze e delle risorse, gli indicatori possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.

L'Autorità ha proposto indicatori comunemente accettati, ampliabili o modificabili da ciascuna amministrazione (PNA 2019, Allegato n. 1).

Gli indicatori sono:

1. livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
2. grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
4. trasparenza/opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
5. livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

Tutti gli indicatori suggeriti dall'ANAC sono stati utilizzati per valutare il rischio nel presente PTPCT.

La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio, di cui al paragrafo precedente, “deve essere coordinata dal RPCT”.

Il PNA prevede che le informazioni possano essere “rilevate da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati”, oppure attraverso modalità di autovalutazione da parte dei responsabili degli uffici coinvolti nello svolgimento del processo.

Le valutazioni devono essere suffragate dalla “motivazione del giudizio espresso”, fornite di “evidenze a supporto” e sostenute da “dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi” (Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).

L'ANAC ha suggerito i seguenti “dati oggettivi”:

1. i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a

giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti);

2. le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di customer satisfaction, ecc.;

3. ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).

Nell'elaborazione del presente piano si è ritenuto di procedere con la metodologia dell'"**autovalutazione**" proposta dall'ANAC (PNA 2019, Allegato 1, pag. 29). Il RPCT ha avviato un confronto collaborativo con il Direttore dell'Ente Parco per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e per concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, vagliando le stime per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della "prudenza".

Le "*valutazioni*" espresse sono supportate da una chiara e sintetica motivazione.

Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "*dati oggettivi*" in possesso dell'Ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).

La Misurazione del rischio è la fase in cui per ogni oggetto di analisi si procede alla misurazione degli indicatori di rischio.

L'ANAC sostiene che sarebbe "*opportuno privilegiare un'analisi di tipo **qualitativo**, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi*".

Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia "*qualitativa*" è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso.

"*Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte*" (PNA 2019, Allegato n. 1, pag. 30).

Attraverso la misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire alla valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una "*misurazione sintetica*" e, anche in questo caso, potrà essere usata la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto).

L'ANAC, quindi, raccomanda quanto segue:

- qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio, "*si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio*";

- evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori;

è necessario "*far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico*".

In ogni caso, vige il principio per cui "*ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte*".

Come da PNA, l'analisi del presente PTPCT è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo:

Livello di rischio

Rischio quasi nullo

Rischio basso

Rischio medio

Rischio alto

La ponderazione del rischio è l'ultimo step della macro-fase di valutazione del rischio.

Il fine della ponderazione è di "*agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione*" (Allegato n. 1, Par. 4.3, pag. 31).

Nella fase di ponderazione si stabiliscono:

1. le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio;
2. le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto concerne le **azioni**, al termine della valutazione del rischio devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione.

“La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti”.

Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di *“rischio residuo”* che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate.

L'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero.

Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata.

Per quanto concerne la definizione delle **priorità** di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e *“procedere in ordine via via decrescente”*, iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

Il processo di *“gestione del rischio”* si conclude con il *“trattamento”*.

Il trattamento consiste nel procedimento *“per modificare il rischio”*. In concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le *“priorità di trattamento”* in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

L'individuazione delle misure deve essere impostata avendo cura di temperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

Le misure possono essere classificate in *“generalì”* e *“specifiche”*.

Misure generali: misure che intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione.

Misure specifiche: sono misure agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

Il PTPC deve contenere e prevedere l'implementazione delle seguenti di carattere trasversale:

1. *la trasparenza*, che come già precisato costituisce oggetto del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità quale *“sezione”* del PTPC; gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori;
2. *l'informatizzazione dei processi* che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di *“blocchi”* non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
3. *l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti* che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
4. *il monitoraggio sul rispetto dei termini* procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Per ogni processo “mappato” sono state analizzate le misure di prevenzione applicabili tra quelle previste come obbligatorie e sono state inoltre individuate eventuali misure ulteriori.

Sono state recepite le intervenute modifiche apportate alla normativa in materia di trasparenza dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e dalle disposizioni attuative emanate dall’ANAC e dedicati approfondimenti al rapporto Trasparenza-Privacy con l’elaborazione, altresì di specifiche linee guida.

Il contenuto generale del Piano è sintetizzato nei seguenti punti:

- individuazione dei soggetti preposti nella struttura organizzativa dell’Ente ad attuare le specifiche misure di prevenzione della corruzione;
- definizione delle aree di rischio da corruzione in funzione dei processi gestiti dall’Ente;
- descrizione in termini di tempistica e di soggetti attuatori, delle misure di mitigazione del rischio da corruzione sia obbligatorie che ulteriori;
- descrizione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni e dei dati previsti dal D.Lgvo n.33/2013;
- modalità del monitoraggio e reportistica delle misure previste;
- creazione di un collegamento tra PTPC e Piano della performance che si prefigge come obiettivo quello di:
 - a) ridurre le possibilità che si manifestino casi di corruzione;
 - b) aumentare la capacità di intercettare casi di corruzione;
 - c) creare un contesto generale sfavorevole alla corruzione;
 - d) adottare ulteriori iniziative per scoraggiare la manifestazione di casi di corruzione

Il Piano è strutturato in due parti: la parte I e la Parte II.

PARTE PRIMA

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione

I soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione sono tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente Parco Regionale Sirente Velino ed i relativi compiti e funzioni sono:

a) Il Presidente:

- designa il responsabile dell'Anticorruzione (art. 1, comma 7, della L. n. 190, come modificato dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016);

b) Il Consiglio Direttivo:

- adotta il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e i suoi aggiornamenti (art. 1, commi 8 e 60, della L. n. 190, come modificato dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016);
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano.

c) Il Responsabile per la prevenzione della corruzione:

- elabora e propone al Consiglio Direttivo il Piano Anticorruzione;
- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013 e ss.mm.ii.); elabora la relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14 della l. n. 190 del 2012 e ss.mm.ii.);
- interagisce con l'organismo indipendente di Valutazione.

d) OIV:

- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013 così come modificato dall'art. 34 del D.Lgs 97/2016);
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii);
- verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- verifica i contenuti della Relazione in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.»;

La corresponsione dell'indennità di risultato al Direttore e ai dipendenti nel corso della gestione con riferimento alle rispettive competenze, è collegata anche all'attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento e al rispetto degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento dell'Ente.

f) tutti i dipendenti dell'Ente:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed in alternativa all'ANAC, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti (Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".
- attestano, con riferimento alle rispettive competenze, di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione approvato con il presente atto, e provvedono ad eseguirlo. In caso di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-bis Legge n. 241/1990 vi è l'obbligo di astensione e di segnalazione tempestiva della situazione di conflitto, anche potenziale.

g) i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito (Codice di comportamento).

Il contesto interno dell'Ente Parco Regionale Sirente Velino è costituito da quattro aree:

La struttura organizzativa è articolata, infatti nelle seguenti specifiche aree:

- Area amministrativa
- Area Tecnico- urbanistica assetto del territorio e tecnica manutentiva
- Area naturalistico – scientifica
- Area promozione turistica e pubbliche relazioni
-

Ciascuna area è costituita da uffici. In particolare:

- Ufficio del Personale e Amministrazione assegnatario delle attività afferenti all'Area di rischio "A"- "Acquisizione e progressione del personale";
- Ufficio Tecnico- Urbanistico assegnatario di attività afferenti all'Area di rischio "B"- "Affidamento di lavori, servizi e forniture" e alle istruttorie relative al rilascio dei nulla osta e delle autorizzazioni per gli interventi di carattere edificatorio all'interno del Parco, nonché di provvedimenti che rientrano per il loro contenuto nella categoria dei "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario", così come individuati nel PNA e costituenti l'Area di rischio "C";
- Ufficio Naturalistico-Scientifico assegnatario delle istruttorie relative alle autorizzazioni al trasporto armi all'interno del perimetro del Parco, provvedimenti privi di effetto economico ed immediato nei confronti dei destinatari, che rientrano nell'Area di rischio "C"; assegnatario delle istruttorie di autorizzazione al campeggio e al taglio piante, attività a cui non corrisponde sempre un effetto economico diretto ed immediato nei confronti dei destinatari, relativi all'Area di rischio "C". L'ufficio preposto altresì alla liquidazione dei danni da predazione e di quelli prodotti dalla fauna selvatica alle colture svolge attività, che rientrano nell'area di rischio "D";
- Ufficio Promozione e Marketing assegnatario delle attività di concessione di patrocini, provvedimenti che non conferiscono effetti economici immediati e diretti afferenti all'Area I di rischio.

Il presente Piano, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.parcosirentevelino.it (Amministrazione trasparente – sotto sezione "altri contenuti corruzione).

Il PPTPC contiene in allegato due tabelle:

Tabella 1: mappatura dei processi, identificazione del rischio, valutazione del rischio

Tabella 2: ponderazione del rischio e trattamento del rischio

In particolare:

- nella tabella 1, in allegato, sono riportati i risultati relativi alla valutazione del livello di rischio, motivati nella presente Parte I per ciascuna area di rischio

- nella tabella 2, in allegato, sono riportati la ponderazione del rischio e trattamento del rischio e sono, inoltre, descritte le misure che l'Ente applicherà nell'arco della vigenza del presente PTPCT per neutralizzare o ridurre in misura significativa i rischi da corruzione riportati nella classifica dei rischi al termine delle fasi di analisi.

Le misure di prevenzione individuate dal Responsabile della prevenzione in questo PTPCT ed applicate per ciascun rischio rilevato sono sia quelle obbligatorie per legge, rispetto alle quali è stata individuata anche la tempistica di attuazione, nonché le misure ulteriori desunte dall'Allegato 3 del PNA/2013.

Le priorità di intervento sono state definite in funzione dei seguenti parametri:

- livello di rischio;
- obbligatorietà o meno della misura di prevenzione;
- impatto organizzativo e finanziario

Ogni misura di prevenzione è descritta sulla base delle seguenti componenti:

- obiettivi che si intende raggiungere a seguito della relativa applicazione;
- tempistica di attuazione;
- soggetti responsabili e referenti per la relativa attuazione;
- indicatori di efficacia della loro azione;
- modalità di verifica dell'attuazione di ogni misura.
- elementi che saranno considerati anche in sede di monitoraggio della gestione del rischio attuata.

Ai fini del presente Documento è importante sottolineare che l'attività dell'Ente Parco è sottoposta alla vigilanza della Regione Abruzzo.

Mappatura del rischio: aree di rischio

In relazione all'attività svolta dall'Ente, accogliendo i suggerimenti dell'ANAC, si è proceduto ad aggiornare il Piano di Prevenzione della corruzione, aggregando tutti i procedimenti e le attività che vengono svolti in macro processi analizzati e ricondotti alle seguenti **aree di rischio**:

- acquisizione e progressione del personale;

- affidamento di lavori, servizi e forniture;

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

- vigilanza, controlli, ispezioni, sanzioni.

Le suddette aree sono inoltre state distinte in sottocategorie per facilitare l'ambito di individuazione dei rischi.

Area A - Acquisizione e gestione delle risorse umane

In questa Area sono state ricompresi i processi relativi all'immissione di forza lavoro nell'organizzazione dell'Ente. In riferimento al personale dipendente si fa presente che ci saranno apposite trattative con le organizzazioni sindacali per la stipula di un contratto integrativo di Ente in cui vengono definiti i nuovi criteri con cui impostare le progressioni dei dipendenti.

Il reclutamento di soggetti con cui stipulare contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 avviene sulla base di un Regolamento dell'Ente approvato con Deliberazione n.24 del 28/3/2008.

Il rischio potrebbe incrementarsi per l'attribuzione di borse di studio, l'instaurazione di stage e tirocini, attivazione di forme di volontariato, fattispecie disciplinate attualmente dalla sola normativa regionale per quanto attiene gli aspetti generali.

LIVELLO MEDIO

Il rischio è valutato "medio" in quanto vi è un elevato interesse economico esterno, ma al processo decisionale partecipano più soggetti secondo regole procedurali previste (assenza opacità processo decisionale); in ogni caso non si sono verificati eventi corruttivi

Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture

Questa Area raggruppa i processi, assegnati, come desumibile dall'organigramma dell'Ente, a più Uffici, con cui l'Ente provvede alle forniture, all'acquisizione di servizi ed all'esecuzione di lavori. I procedimenti relativi agli acquisti di servizi e forniture possono essere divisi in due gruppi: nel primo afferiscono quelli svolti nell'ambito del Mercato elettronico gestito dalla CONSIP (MEPA), le procedure di acquisizione nell'ambito delle Convenzioni CONSIP, i prodotti di cui all'articolo 1, comma 7 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n.135 che obbligatoriamente debbono essere acquistati sulle Convenzioni CONSIP, fatte salve le deroghe previste nella citata normativa mentre nel secondo afferiscono tutti gli acquisti di servizi e forniture che l'Ente compie in maniera "autonoma" nei casi in cui si verificano i presupposti di Legge che permettono di operare al di fuori del sistema CONSIP nonché i lavori pubblici che esulano del tutto da tale sistema. Il primo gruppo di processi non è oggetto di valutazione del presente Piano in quanto gli acquisti avvengono in adesione a gare organizzate e gestite da CONSIP nel MEPA oppure a contratti già perfezionati a seguito di gare espletate da CONSIP come nel caso delle Convenzioni. Il secondo gruppo di processi è disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, dalla procedura in economia oggetto dell'apposito Regolamento approvato dall'Ente, con Delibera del Consiglio Direttivo n. 6 del 26/01/2007. La valutazione del rischio riguarda, pertanto, le procedure espletate dall'Ente ricomprese nel secondo gruppo con particolare attenzione alle procedure negoziate ed agli affidamenti diretti.

LIVELLO ALTO

Il rischio è valutato “alto”: vi è un elevato interesse economico esterno e non sempre partecipazione di altri soggetti con il decisore. La regolamentazione vigente necessita di apposita rivisitazione alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici e dei decreti correttivi intervenuti in materia. Nel corso del 2020 l’Ente si è dotato di apposita piattaforma telematica al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa.

Area C: Area delle autorizzazioni e dei nulla osta urbanistici

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, curati dall’Ufficio Tecnico Urbanistico, che opera sulla base delle prescrizioni contenute nella L.R. n.42/11 in riferimento alle norme di salvaguardia.

LIVELLO BASSO

Trattasi di attività a basso, se non nullo, contenuto discrezionale in quanto basata sulla verifica di requisiti tecnici dichiarati dagli istanti, che intendono realizzare manufatti all’interno del perimetro del Parco.

Area D: autorizzazioni al trasporto armi.

In questo ambito vengono emesse autorizzazioni al trasporto armi all’interno del perimetro del Parco, provvedimenti che, per loro natura, sono ampliativi della sfera giuridica e privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. La finalità di tali autorizzazioni è quella di tutelare la fauna selvatica presente nel Parco e vengono rilasciate previa istanza degli interessati e successiva istruttoria sulla base della Legge 11 febbraio 1992, n.157, della Legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n.10 e delle circolari del Ministero dell’Interno.

LIVELLO BASSO

Le autorizzazioni contengono gli estremi del percorso, eventuali prescrizioni e vengono trasmesse, per le attività di sorveglianza, anche al Gruppo Carabinieri Forestale L’Aquila dell’ex Corpo Forestale dello Stato.

Sono provvedimenti curati dall’Ufficio Naturalistico scientifico a nessun contenuto discrezionale, regimentati dalla richiamata normativa e dal Regolamento interno dell’Ente.

Area E: autorizzazioni al campeggio, al sorvolo area Parco ed al taglio boschivo.

In tale Area sono ricompresi quei processi autorizzativi che - per il rispettivo contenuto - rientrano tra i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato.

LIVELLO BASSO

Sono provvedimenti la cui istruttoria presenta un basso livello di discrezionalità da parte dei vari Uffici preposti, ovvero l’Ufficio Monitoraggio, l’Ufficio forestale, l’ufficio faunistico e quello tecnico urbanistico al fine di evitare che le tali attività possa indirettamente produrre effetti sull’ecosistema generale del Parco. Trattasi di provvedimenti di nulla osta che contengono precise prescrizioni in merito; analogamente per il taglio boschivo oggetto di nulla osta provvedimento per il quale viene acquisito anche il relativo parere del Gruppo Carabinieri Forestale L’Aquila dell’ex Corpo Forestale dello Stato.

Area F: In tale area rientrano le istruttorie dell' Ufficio biologo addetto alla liquidazione danni da predazione fauna selvatica, che è tenuto ad attenersi al Regolamento indennizzi danni alla zootecnia approvato con delibera commissariale n. 28 del 28/08/2018.

LIVELLO ALTO

Il rischio è valutato “alto” in quanto sebbene il processo decisionale segue norme specifiche e disposizioni predeterminate (assenza opacità processo decisionale), l'interesse economico esterno è elevato e non si verifica la partecipazione di altri soggetti con il decisore; in ogni caso non si sono verificati eventi corruttivi.

Area G: In tale area rientrano le istruttorie dell'Ufficio forestale addetto alla Liquidazione danni alle colture da fauna selvatica, tenuto ad attenersi al Regolamento indennizzi danni alla zootecnia approvato con delibera commissariale n. 28 del 28/08/2018 e n. 29 del 13/09/2018.

LIVELLO ALTO

Il rischio è valutato “alto” in quanto sebbene il processo decisionale segue norme specifiche e disposizioni predeterminate (assenza opacità processo decisionale), l'interesse economico esterno è elevato e non si verifica la partecipazione di altri soggetti con il decisore; in ogni caso non si sono verificati eventi corruttivi

Area H: erogazione di contributi e finanziamenti.

Con il Regolamento approvato con Delibera Commissariale n.14 del 10/3/2016, l'Ente ha regolato l'attività di concessione di contributi, intesi come forme di intervento finanziario dell'Ente a parziale copertura delle spese, sostenute per iniziative di promozione culturale, sociale, economica e civile del Parco, e finanziamenti ovvero gli interventi in cui l'Ente si assume totalmente a suo carico l'onere finanziario derivante dalla realizzazione di iniziative di altri soggetti. Tale regolamento disciplina la procedura per l'erogazione di tali contributi e finanziamenti nonché le modalità ed i criteri per il loro riconoscimento.

LIVELLO ALTO

Il rischio è valutato “alto”: vi è un elevato interesse economico esterno; non sempre partecipazione di altri soggetti con il decisore, sebbene siano previsti disposizioni regolamentari specifiche e non si sono verificati eventi corruttivi.

FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Per quanto attiene la formazione in tema di anticorruzione, questa attività essendo obbligatoria per legge verrà sviluppata adeguatamente attraverso la formazione generale che verrà svolta inviando i dipendenti che per mansioni e Ufficio di appartenenza sono più esposti al rischio, ad appositi corsi organizzati.

MISURE OBBLIGATORIE

CODICE DI COMPORTAMENTO

Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisce un "*Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*". Tale Codice di comportamento deve assicurare: la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "*con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione*".

L'ANAC il 19/2/2020 ha adottato le "*Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche*" (deliberazione n.177 del 19/2/2020).

Al Paragrafo 6, rubricato "*Collegamenti del codice di comportamento con il PTPCT*", l'Autorità precisa che "*tra le novità della disciplina sui codici di comportamento, una riguarda lo stretto collegamento che deve sussistere tra i codici e il PTPCT di ogni amministrazione*".

Secondo l'Autorità, oltre alle misure anticorruzione di "*tipo oggettivo*" del PTPCT, il legislatore dà spazio anche a quelle di "*tipo soggettivo*" che ricadono sul singolo funzionario nello svolgimento delle attività e che sono anche declinate nel codice di comportamento che l'amministrazione è tenuta ad adottare.

Intento del legislatore è quello di delineare in ogni amministrazione un sistema di prevenzione della corruzione che ottimizzi tutti gli strumenti di cui l'amministrazione dispone, mettendone in relazione i contenuti.

Ciò comporta che nel definire le misure oggettive di prevenzione della corruzione (a loro volta coordinate con gli obiettivi di performance cfr. PNA 2019, Parte II, Paragrafo 8) occorre parallelamente individuare i doveri di comportamento che possono contribuire, sotto il profilo soggettivo, alla piena realizzazione delle suddette misure.

Analoghe indicazioni l'amministrazione può trarre dalla valutazione sull'attuazione delle misure stesse, cercando di comprendere se e dove sia possibile rafforzare il sistema con doveri di comportamento.

Tale stretta connessione è confermata da diverse previsioni normative. Il fatto stesso che l'art. 54 del D.lgs. n.165/2001 sia stato inserito nella legge 190/2012 "*è indice della volontà del legislatore di considerare necessario che l'analisi dei comportamenti attesi dai dipendenti pubblici sia frutto della stessa analisi organizzativa e di risk assessment propria dell'elaborazione del PTPCT*".

Inoltre, sempre l'art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 prevede la responsabilità disciplinare per violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, ivi inclusi i doveri relativi all'attuazione del PTPCT.

Il codice nazionale inserisce, infatti, tra i doveri che i destinatari del codice sono tenuti a rispettare quello dell'osservanza delle prescrizioni del PTPCT (art. 8) e stabilisce che l'ufficio procedimenti disciplinari, tenuto a vigilare sull'applicazione dei codici di comportamento, debba conformare tale attività di vigilanza alle eventuali previsioni contenute nei PTPCT.

I piani e i codici, inoltre, sono trattati unitariamente sotto il profilo sanzionatorio nell'art. 19, comma 5, del D.L. n. 90/2014. In caso di mancata adozione, per entrambi, è prevista una stessa sanzione pecuniaria irrogata dall'ANAC.

Trattasi di una misura di prevenzione obbligatoria. L'Ente ha avviato la procedura per l'adozione del Codice di comportamento (nota Prot. N. 322 del 15.02.2022).

Indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

I meccanismi di denuncia sono quelli indicati nei provvedimenti adottati dall'Ente ovvero le regole indicate nel Decreto Legislativo 165 del 2001, nonché dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni Autonomie Locali a cui l'Ente appartiene.

Indicazione dei criteri di rotazione del personale

Rotazione ordinaria

La rotazione del personale consiste nell'assicurare l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure in determinate aree considerate a maggior rischio corruttivo.

La dotazione organica dell'Ente Parco Sirente-Velino è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione.

Non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

In ogni caso dovrà attivarsi ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni) per assicurare l'attuazione della misura.

Rotazione straordinaria

L'istituto della rotazione "straordinaria è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del D.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione "*del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*".

L'ANAC con la deliberazione n. 215/2019 ha provveduto a fornire indicazioni in ordine a:

- reati presupposto per l'applicazione della misura, individuati in quelli indicati dall'art. 7 della Legge n. 69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale;
- momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento motivato di eventuale applicazione della misura, individuato nel momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.. Ciò in quanto è proprio con quell'atto che inizia un procedimento penale.

In considerazione del momento rilevante scelto dall'ANAC, ossia l'"avvio del procedimento penale", ciascun dipendente, qualora fosse interessato da procedimenti penali, ha il dovere di segnalare immediatamente all'Amministrazione l'avvio di tali procedimenti. Resta ferma la necessità, da parte dell'Amministrazione, prima dell'avvio del procedimento di rotazione, dell'acquisizione di sufficienti informazioni atte a valutare l'effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente.

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Nel corso dell'anno 2022 dovrà essere svolta adeguata attività di sensibilizzazione dei dipendenti dell'Ente in materia di conflitti di interesse, con richiamo anche a quanto stabilito nel Codice di comportamento adottato dall'Ente.

Si prevede come misura la formulazione di una clausola standard da inserire nelle determinazioni e nei contratti per la prevenzione dei casi di conflitto da parte di ciascun ufficio per i provvedimenti di propria competenza con monitoraggio dell'attuazione della misura.

Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

Con determinazione Presidenziale n. 224 del 4.12.2014 l'Ente ha approvato un apposito disciplinare al fine di:

- stabilire i criteri oggettivi per l'autorizzazione ai dipendenti dell'Ente di incarichi extraistituzionali;
- individuare le modalità di svolgimento dell'istruttoria di valutazione degli incarichi gratuiti, non soggetti ad autorizzazione, che i dipendenti sono tenuti comunque a comunicare nei casi previsti dalla Legge;
- individuare i criteri di valutazione dei singoli casi di conflitto di interesse da applicare in caso di richiesta di trasformazione a part time nella misura non superiore al 50% di quella a tempo pieno, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 58 bis dell'articolo 1, della Legge n. 662 del 1996.

Quanto sopra è stato definito tenendo in debito conto le esigenze dell'Ente, del personale dell'Ente anche alla luce degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia. Nel corso dell'anno 2022 il tutto verrà opportunamente monitorato.

Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento

Nella dotazione dell'Ente Parco Regionale Sirente Velino è prevista una sola figura di Dirigente a cui viene conferito l'incarico di Direttore dell'Ente.

La procedura di nomina è descritta nell'articolo 10 della L.R n. 42/2011 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che il Direttore del Parco è nominato dal Presidente del Parco, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, scelto tra gli iscritti nell'elenco aggiornato dell'albo degli idonei all'esercizio delle attività di Direttore di Parco Nazionale del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, con esperienza nella gestione e coordinamento di Aree Protette Regionali.

L'incarico di Direttore può essere riconfermato, con specifica motivazione, dal Presidente con proprio atto per una sola volta e per la stessa durata; il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, la durata nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

Il Direttore del Parco è responsabile delle attività di gestione naturalistica e tecnico-amministrativa dell'Ente Parco e risponde dei propri atti agli Organi amministrativi.

Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

A seguito dell'adozione del PTPC 2014-2016, con nota n.3152 del 4.12.2014 del Presidente dell'Ente indirizzata al Direttore sono state impartite direttive finalizzate all'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 in modo tale che:

- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi dall'Ente Parco Regionale Sirente Velino con l'apporto decisionale del dipendente neoassunto;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva a carico delle controparti di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con l'Ente Parco Regionale Sirente Velino;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione a carico delle controparti di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell'Ente Parco Regionale Sirente Velino per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.

Durante l'anno 2022 si attuerà apposita attività di monitoraggio circa l'attuazione concreta delle suddette misure.

Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici.

Adozione di misure per la tutela del whistleblower

L'istituto del "whistleblowing" non rappresenta una novità nel panorama legislativo internazionale e nazionale in quanto già da molti anni è uno strumento specificamente definito, ma al momento della redazione del presente piano di aggiornamento è stato oggetto di un importante intervento legislativo con la Legge 30 novembre 2017 n. 179 rubricata "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

L'articolo 1 della legge n. 179/2017 modifica l'articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego (Dlgs n. 165 del 2001), introdotto dalla legge Severino che aveva già accordato una prima forma di tutela per il segnalante, prevedendo un vero e proprio sistema di garanzie per il dipendente. La nuova disciplina stabilisce, anzitutto, che colui il quale - nell'interesse dell'integrità della P.A. - segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

L'eventuale adozione di misure discriminatorie va comunicata dall'interessato o dai sindacati all'A.N.A.C. che a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente comunque sono nulli. Il segnalante licenziato ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Le tutele invece non sono garantite nel caso in cui, anche con sentenza di primo grado, sia stata

accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

La novità più importante della Legge n. 179/2017 riguarda sicuramente il divieto di rivelare l'identità del segnalante (art. 1, comma 3). Infatti l'identità del segnalante deve restare coperta dal segreto sia nell'ambito di un procedimento penale (ex art. 329 c.p.p.), sia nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti (almeno fino a chiusura della fase istruttoria). Per quanto riguarda il caso del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante resta segreta laddove questo sia fondato su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione stessa, in caso contrario, ossia se la contestazione risulti fondata in toto o in parte sulla segnalazione o comunque l'identità del segnalante sia necessaria per espletare il diritto di difesa, la segnalazione può essere utilizzata solo in presenza del consenso del segnalante a rivelare la sua identità.

Ulteriore garanzia a tutela del segnalante è che la segnalazione è sottratta all'accesso amministrativo agli atti quale disciplinato dalla legge n. 241/1990.

Occorre precisare che la Legge n. 179/2017 (art. 1, comma 2) ha ampliato la definizione di dipendente pubblico ricomprendendo - oltre che i dipendenti della Pubblica Amministrazione ex art. 1, comma 2, del T.U. del pubblico impiego, ivi compresi il personale di diritto pubblico – i dipendenti degli enti pubblici economici, quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico e i lavoratori/collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzino opere a favore delle Pubbliche Amministrazioni.

L'articolo 54-bis del D.lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge n. 179/2017, delinea una “*protezione generale ed astratta*” che, secondo A.N.A.C., deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite. La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Nel corso dell'anno 2014 è stata attivata un'apposita casella di posta elettronica relativa alla figura del whistleblower il cui accesso è stato riservato soltanto al Responsabile della prevenzione dal rischio da corruzione. La casella ha funzionato in modo tale che è stata garantita la riservatezza a favore del Responsabile della prevenzione, è stata garantita la segretezza del denunciante.

L'Ente ha provveduto anche a diffondere tra i dipendenti e collaboratori la scheda predisposta dall'ANAC per la segnalazione di abusi e illeciti.

Essendo una misura strutturale la casella di posta elettronica continuerà a funzionare anche per il periodo di validità del presente PTPCT.

Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

I patti d'integrità ed i *protocolli di legalità* sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il *patto di integrità* è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare.

Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito nell'articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 in data 9.12.2014 con provvedimento prot. n.3198 adottato dal Direttore dell'Ente è stato emanato un ordine di servizio affinché siano inserite nei bandi di gara, nonché nelle lettere di invito la clausola che prevede il rispetto del patto di integrità.

Durante l'anno 2022 si dovrà attuare l'inserimento delle apposite clausole.

Iniziativa prevista nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Al momento della redazione del presente documento l'Ente dispone di un regolamento adottato con Delibera commissariale n.14 del 10/03/2016.

Iniziativa prevista nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Per quanto attiene le procedure selettive, al momento della redazione del presente Piano è vigente il Regolamento che disciplina lo svolgimento dei concorsi e le altre modalità di accesso agli impieghi presso l'Ente Parco. Per lo svolgimento delle selezioni, pertanto, verranno adottate le misure previste nel suddetto Regolamento finalizzate ad eliminare ogni interferenza dei funzionari dell'Ente preposti allo svolgimento delle prove selettive nonché all'eliminazione di ogni possibile conflitto di interesse. Si riferisce, in particolare, alle norme che garantiscono l'anonimato delle prove, che disciplinano le verbalizzazioni delle fasi concorsuali ed il funzionamento della commissione.

Misure di prevenzione comuni a tutte le aree a rischio

Oltre alle specifiche misure indicate nelle allegare schede, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Piano, *si individuano*, in via generale, per il triennio 2022-2024, le seguenti *attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione* in tutte le aree a rischio:

Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni:

1. Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale, tutti i procedimenti concernenti le attività ad alto rischio di corruzione devono essere conclusi con provvedimenti espressi assunti nella forma della determinazione amministrativa ovvero nelle altre forme di legge (autorizzazioni, concessioni etc).

I provvedimenti conclusivi:

- devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale.

- devono essere sempre *motivati* con precisione, chiarezza e completezza, specificando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria ed alle norme di riferimento.
 - devono essere redatti con stile il più possibile semplice e diretto per consentire a chiunque di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.
 - di norma il soggetto istruttore della pratica (Responsabile del procedimento) deve essere distinto dal titolare del potere di adozione dell'atto finale, a meno che non coincidano.
2. L'ordine di trattazione dei procedimenti, ad *istanza di parte*, è quello *cronologico*, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti.
 3. Per i procedimenti *d'ufficio* si segue l'ordine imposto da scadenze e priorità stabilite da leggi, regolamenti, atti deliberativi, programmi, circolari, direttive, etc.
 4. *Astensione* dall'adozione di pareri, di valutazioni tecniche, di atti endoprocedimentali e del provvedimento finale da parte del Direttore, del Responsabile del procedimento e del Responsabile di Area se nominato, che si trovino *in situazioni nelle quali vi sia conflitto d'interessi anche potenziale*.

Meccanismi di controllo delle decisioni:

Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti dell'Amministrazione, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti *sono pubblicati* all'Albo Pretorio on line, raccolti nelle specifiche sezioni del sito web dell'Ente, in attuazione al D.Lgs. n.33/2013 e s.m., e resi disponibili per chiunque a tempo indeterminato, salve le cautele necessarie per la tutela dei dati personali.

Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.

Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti è uno degli indicatori più importanti di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, oggetto di verifica anche in sede di controllo di gestione e controllo successivo di regolarità amministrativa. Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, quale presupposto per garantire il principio di legalità cui è soggetta la Pubblica Amministrazione, sarà il presupposto per una corretta misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva (D.Lgs. 150/2009) e di controllo della gestione in attuazione degli articoli 147, 196, 198-bis del decreto legislativo 267/2000, come modificato e integrato a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina sui controlli interni preventivi e successivi. Il monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono destinatari di procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, sarà effettuato in sede di esercizio dei controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativi sopra detti.

Tale verifica sarà effettuata anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Con specifico riferimento al rischio di corruzione, il rispetto dei termini procedurali è un importante indicatore di correttezza dell'agire amministrativo. Di contro, il ritardo nella conclusione del procedimento costituisce sicuramente un'anomalia.

Tale anomalia deve poter essere in ogni momento rilevata dal Direttore o dal Responsabile di Area se nominato in modo da:

- riconoscere i motivi che l'hanno determinata;
- intervenire prontamente con adeguate *misure correttive*.

Il personale preposto in base agli atti di competenza propri *interviene tempestivamente per l'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate* e, qualora le misure correttive non rientrino nella sua competenza normativa ed esclusiva, dovrà informare tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della corruzione, *proponendogli le azioni correttive da adottare*.

Iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C.T., con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione. In particolare, il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno, o diverso termine previsto con apposito provvedimento dell'ANAC, predisponde una relazione sull'attività svolta, ai sensi della legge n. 190 del 2012. La relazione è redatta secondo il modello predisposto dall'A.N.A.C ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sotto-sezione "Altri contenuti" della sezione "Amministrazione trasparente".

Ai fini del monitoraggio il personale preposto è tenuto a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e fornire ogni informazione che lo stesso ritenga utile. Come, altresì, evidenziato dall'ANAC nella determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e successivamente ribadito dal PNA 2016 (pag. 22), l'individuazione di eventuali "referenti" non è opportuna nelle strutture meno complesse nelle quali il successo del PTPC e delle sue misure è affidato alla diretta interlocuzione tra il RPCT e i responsabili degli uffici/personale tutto.

PARTE SECONDA

La Trasparenza

Obiettivi strategici

La *trasparenza* è la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.

Pertanto, si intendono realizzare i seguenti obiettivi di *trasparenza sostanziale*:

1. la *trasparenza* quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;

2. il libero e illimitato esercizio dell'*accesso civico*, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Il "*Freedom of Information Act*" del 2016 (d.lgs. numero 97/2016) ha modificato in parte la legge "*anticorruzione*" e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituti del "*decreto trasparenza*".

Persino il titolo di questa norma è stato modificato in "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*".

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la "*trasparenza della PA*" (l'azione era dell'amministrazione), mentre il *Foia* ha spostato il baricentro della normativa a favore del "*cittadino*" e del suo diritto di accesso civico (l'azione è del cittadino).

E' la *libertà di accesso civico* dei cittadini l'oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto "*dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti*", attraverso:

1. **l'istituto dell'accesso civico**, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;

2. **la pubblicazione** di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza dell'azione amministrativa rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

L'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (*Foia*) prevede:

"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli

interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”.

Secondo l'ANAC *“la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione”.*

La definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza è una parte irrinunciabile del PTPC.

In conseguenza della cancellazione del *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza costituisce parte integrante del presente PTPC in apposita sezione *“Trasparenza”*, cui è interamente dedicato la Parte III.

Il nuovo accesso civico

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.

Il decreto legislativo 97/2016 ha confermato l'istituto. Il comma 1 del rinnovato articolo 5 prevede: *“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.* Il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia enormemente l'istituto:

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il *libero accesso* ai dati ed ai documenti elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (*“ulteriore”*) rispetto a quelli da pubblicare in *“amministrazione trasparente”*.

In sostanza, l'accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni.

L'accesso civico potenziato incontra quale unico limite *“la tutela di interessi giuridicamente rilevanti”* secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis che esamineremo in seguito.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma non richiede motivazione alcuna.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

1. all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2. all'ufficio relazioni con il pubblico;
3. ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione *“Amministrazione trasparente”*.

Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente, è indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione *“per la riproduzione su supporti materiali”*, il rilascio di dati o documenti, in formato elettronico o cartaceo, in esecuzione dell'accesso civico è gratuito.

La trasparenza e le gare d'appalto

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) ha notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

L'articolo 22, rubricato *Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico*, del decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Mentre l'articolo 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone: “*Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”.

Invariato il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

Comunicazione

Per assicurare che la *trasparenza sia sostanziale ed effettiva* non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

Il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "*pubblicità legale*" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA. Come deliberato dall'*Autorità nazionale anticorruzione* (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "*trasparenza, valutazione e merito*" (oggi "*amministrazione trasparente*").

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale.

Attuazione

L'Allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha rinnovato la disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016.

Come noto, il legislatore ha organizzato in *sotto-sezioni di primo e di secondo livello* le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito web.

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.

Con Delibera del Consiglio Direttivo n.47 del 10/10/2013 l'Ente ha approvato il "Regolamento per la gestione della pubblicazione di atti, documenti ed informazioni sul sito istituzionale dell'Ente adempimenti di cui all'art. 32 della legge 69/2009 e del D.lgs. n. 33/2013".

Tale provvedimento individua il Direttore come Responsabile della Trasparenza e del Servizio Amministrativo assegnando allo stesso il servizio di pubblicazione nel sito internet Sezione "Albo Pretorio" e quello di pubblicazione sul sito internet e sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore, Responsabile della Trasparenza e del Servizio Amministrativo, assegna le funzioni di responsabile e di certificatore delle pubblicazioni sul sito internet Sezione “Albo online” di cui all’art. 32 comma 1 L. 69/2009 all’Ufficio Amministrativo.

Le funzioni di responsabile per l’inserimento e aggiornamento dati nella Sezione “Amministrazione Trasparente” di cui al D.lgs. n. 33/2013 e D.lgs n. 97/2016 sono assegnate all’Ufficio Amministrativo in continuità con le scelte organizzative adottate all’interno dell’Ente.

La Trasparenza e la Privacy

Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD).

Inoltre, dal 19 settembre 2018, è vigente il D.lgs. n. 101/2018 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (il D.lgs. n. 196/2003) alle disposizioni del suddetto Regolamento (UE) 2016/679.

L’art. 2-ter del D.lgs. n. 196/2003, introdotto dal D.lgs. n. 101/2018 (in continuità con il previgente art. 19 del Codice) dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, “è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento” Il comma 3 del medesimo art. 2-ter stabilisce che “*la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1*”.

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, occorre che le Pubbliche Amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.lgs. n. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.

L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo D.lgs. n.33/2013 all’art. 7 bis, comma 4, dispone inoltre che “*nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*”.

Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del D.lgs. n. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

Trasparenza e privacy – linee operative

La trasparenza amministrativa è un principio generale dell'attività e dell'organizzazione della pubblica amministrazione in virtù del quale quest'ultima è tenuta a garantire la visibilità, la conoscibilità e la comprensibilità delle modalità operative e degli assetti organizzativi con cui opera nell'assolvimento delle sue funzioni di tutela concreta dell'interesse pubblico.

La *privacy*, si riferisce al complesso dei diritti fondamentali della persona quali la riservatezza, l'identità personale e la protezione dei dati personali. Ciascun soggetto ha il diritto di essere informato sul trattamento dei propri dati – da chiunque effettuato – sia prima dell'inizio del trattamento medesimo, attraverso l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, sia nel corso del medesimo, mediante la possibilità di accedere ai propri dati e controllarne l'utilizzo attraverso l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 del Regolamento n. 2016/679.

Nel rapporto tra trasparenza e *privacy* occorre quindi individuare quest'ultima non solo, nell'ottica della riservatezza, come tutela della sfera individuale dalle indiscrezioni altrui, ma anche come diritto all'identità personale, ovvero alla corretta rappresentazione della persona, e diritto alla protezione dei dati, cioè diritto a che le proprie informazioni siano sempre trattate nel pieno rispetto dei presupposti e dei limiti definiti dalla legge.

Il Regolamento comunitario n. 2016/679 (GDPR) non prevede una specifica disciplina per il trattamento dei dati personali effettuato dai soggetti pubblici.

Negli Enti l'atteggiamento rispetto al trattamento dei dati e delle banche dati è molto cambiato negli ultimi anni, da mero adempimento si è passati ad una dimensione molto più proattiva, perché i dati e talora anche i dati personali escono sempre di più dagli uffici attraverso processi legislativi che tengono conto del loro valore economico.

Dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale, gli uffici devono limitarsi ad includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali realmente necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. I dati idonei a rivelare ad esempio l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o sindacati, lo stato di salute e la vita sessuale o relativi a procedimenti giudiziari, possono essere trattati solo se indispensabili, ossia se la finalità di trasparenza non può essere conseguita con dati anonimi o dati personali di natura diversa.

Soccorrono, altresì, le Linee guida adottate dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.), d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, recanti alcune indicazioni operative (il provvedimento è stato adottato il 29 dicembre 2016 ed è pubblicato sul sito www.anticorruzione.it).

Nelle Linee guida è specificato che, ove la valutazione riguardi aspetti di protezione dei dati personali, ai fini della valutazione del "*pregiudizio concreto*" (che può legittimare il diniego alla richiesta di accesso), vanno prese in considerazione "*le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di cui all'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l'accesso generalizzato sono considerati come «pubblici», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia*

di protezione dei dati personali (art. 7 del [D.lgs. n. 33/2013](#)). Tali conseguenze potrebbero riguardare, ad esempio, future azioni da parte di terzi nei confronti dell'interessato, o situazioni che potrebbero determinare l'estromissione o la discriminazione dello stesso individuo, oppure altri svantaggi personali e/o sociali".

Per la trasparenza c'è bisogno, pertanto, di un approccio *qualitativo* e non meramente quantitativo: "meno dati ma più qualificati".

**Il Responsabile della
prevenzione della corruzione**

F.to Dott.ssa Mery Sorrentino